All. 2

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Unità Centrale Personale
Il Direttore

Roma, 6 settembre 2013.

Prot. n. ENEA/2013/45444/UCP

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'IPOTESI DI ACCORDO

Applicazione del telelavoro ex art. 21 CCNL EPR 1998-2001

Premessa

Ai fini di quanto disposto dall'art. 40-BIS del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, viene redatta la presente relazione che, unitamente a quella tecnico-finanziaria, ha per oggetto l'ipotesi di accordo integrativo - *Applicazione del telelavoro ex art. 21 CCNL EPR 1998-2001,* sottoscritta in data 25.07.2013, prot. ENEA/2012/41241/UCP.

Con circolare n. 25/MEF del 19.07.2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40, comma 3-SEXIES del predetto D. Lgs. n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo *schema standard di relazione illustrativa*. Essa è composto da due distinti moduli:

1. illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto;
2. illustrazione dell'articolato del contratto, attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie, risultati attesi, altre informazioni utili.

Unità Centrale Personale
Sede Legale
Tel. +39-06-36272936
Fax +39-06-36272657
fabio.vecchi@enea.it

MODULO 1

ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO

SCHEDA 1.1 ***ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE***

Data di sottoscrizione	Ipotesi di accordo firmata il 25 luglio 2013
Periodo temporale di vigenza	Anno 2013 e seguenti
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Commissario Straordinario Direttore Unità Centrale Personale Responsabile Servizio Normativa Responsabile Servizio Retribuzioni e Previdenza Responsabile Servizio Statistiche e Valutazioni Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL-RUA, ANPRI, USI-RDB Firmatarie dell'ipotesi di accordo: FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL-RUA, ANPRI, USI-RDB
Soggetti destinatari	Personale ENEA non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo	Telelavoro

Rispetto dell'iter degli adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	
Intervento dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	La presente relazione, il testo dell'ipotesi di accordo in esame e la relazione tecnico-finanziaria sono stati trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENEA per il controllo ex art. 40-BIS del D. Lgs. n. 165/2001.
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? **Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato**
	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? **Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato**
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 e da quanto previsto dal recente D.Lgs. n. 33/2013? **Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato**
	La *Relazione della Performance* è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? **Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato**
Eventuali osservazioni	Nessuna ----------

MODULO 2

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO (ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE - MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE ACCESSORIE - RISULTATI ATTESI - ALTRE INFORMAZIONI UTILI)

A. Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo in esame

Il modulo illustra ogni articolo dell'ipotesi di accordo proposto alla certificazione, ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.

Sebbene l'iter autorizzativo da seguire è analogo a quello relativo ai contratti integrativi aventi per oggetto la distribuzione del trattamento accessorio, si precisa che, per questa fattispecie, non trovano applicazione le norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei citati trattamenti accessori. Infatti, la presente ipotesi di accordo prevede l'istituzione del telelavoro come modalità alternativa della prestazione lavorativa dei dipendenti per la tutela delle situazioni di svantaggio personale e per l'efficiente espletamento delle diverse attività e, pertanto, le eventuali destinazioni di spesa, seppur soggette agli obblighi previdenziali e fiscali, non possono essere considerati di natura retributiva accessoria.

Resta, ovviamente, la necessità di garantire la compatibilità con le disponibilità di bilancio dell'Ente e la corretta applicazione delle norme relative al contratto collettivo nazionale.

Per gli Enti Pubblici di Ricerca la possibilità di utilizzare il telelavoro è stata introdotta, contrattualmente, con l'art. . 21 del CCNL EPR 1998-2001[1] che ha richiamato l'accordo quadro nazionale sul tema, sottoscritto il 23 marzo 2000. Nello stesso articolo contrattuale viene demandata alla contrattazione integrativa la disciplina degli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze degli Enti, con particolare riguardo alle materie previste dall'art. 3, comma 5, del medesimo accordo quadro.

Inoltre, l'art. 28 del CCNL EPR 2002-2005 prevede che siano trattate, a livello di contrattazione integrativa, le forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel telelavoro e dell'uso delle stesse.

Premesso quanto sopra, l'ipotesi di accordo in esame si compone di 5 punti, specificatamente relativi all'attuazione della disciplina del telelavoro nell'Agenzia ed in particolare a: *1. Rimborso forfettario; 2. Numero massimo di progetti attivabili; 3. Tutele assicurative INAIL; 4. Altre tutele assicurative; 5. Criteri di scelta in caso di richieste superiori al consentito.*

Nello specifico l'ipotesi di accordo, in esame, prevede che:

Punto 1 - Rimborso forfettario

ENEA rimborserà al lavoratore, in modo forfettario, le spese per l'esercizio della propria postazione di lavoro (energia elettrica, riscaldamento, connettività, ecc), per un importo forfettario mensile pari a 40,00 euro lordi.

[1] Per una migliore lettura, i testi delle norme di legge e contrattuali citati vengono riportati nella sezione *G. Altre informazioni utili*

Punto 2 - Numero massimo di progetti attivabili;

Il numero di progetti di telelavoro può interessare al massimo 86 unità (3% della dotazione organica, come definita dal DPCM 22 gennaio 2013: 2.875 x 3% = 86.25), al netto dei lavoratori con invalidità civile riconosciuta al 100%, stimati, ad oggi, in un numero massimo di 9 unità.

Punto 3 - Tutele assicurative INAIL

Si conferma la copertura INAIL, già prevista nei confronti del personale dipendente, e si ribadisce l'obbligo dell'assicurato di comunicare tempestivamente l'eventuale infortunio.

Punto 4 - Altre tutele assicurative civili

L'attuale copertura assicurativa dei dipendenti ENEA, per responsabilità civile, ricomprende anche l'ipotesi di lavoratore in telelavoro.

Punto 5 - Criteri di scelta in caso di richieste superiori al consentito.

I criteri di formazione dell'eventuale graduatoria, prevista in caso di richieste superiori a quelle consentite, dovranno privilegiare le situazioni di disabilità psico-fisiche, tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro.

B. Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse

Sulla base dei criteri indicati nell'ipotesi di accordo le risorse necessarie verranno utilizzate nel seguente modo:

Spese per l'esercizio della propria postazione di lavoro (energia elettrica, riscaldamento, connettività, ecc)	
Importo forfettario individuale mensile	40,00
Importo forfettario individuale annuo	480,00
Numero massimo di personale autorizzabile al telelavoro (Dot. Org.: 86 + inv.100%: 25)	95
Totale	**45.600,00**

C. Effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

E. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

F. Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Le attività che possono essere svolte in telelavoro non necessitano della contestuale presenza di personale e mezzi nello stesso luogo o dello spostamento fisico delle persone o delle cose, ma sono realizzate grazie all'uso delle tecnologie informatiche e telematiche. A titolo esemplificativo le attività interessate possono concernere l'elaborazione dei dati, lo sviluppo dei software, la progettazione tecnica, la redazione di progetti di ricerca, ecc.

Finalità dell'Agenzia sono la razionalizzazione e la semplificazione delle attività lavorative, la sperimentazione di nuove procedure informatiche collegate alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, nonché la possibilità di alleggerire il disagio di alcuni lavoratori con disabilità psico-fisiche.

G. Altre informazioni eventualmente ritenute utili

Come previsto dalla circolare n. 25/MEF del 19 luglio 2012 si riporta, in corsivo, il testo delle norme di legge e contrattuali che regolano la materia oggetto dell'ipotesi di accordo.

Art. 21 del CCNL EPR 1998-2001

1. *Gli Enti potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall'accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi compreso l sistema di relazione sindacali previsto dall'accordo stesso.*
2. *La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze degli Enti e dei lavoratori interessati e in particolare le materie di cui all'art. 3, comma 5, dell'accordo quadro sopracitato.*

Art. 3, comma 5, dell' "Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della L. 16 giugno 1998, n.191", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2000, n. 94 (all. 1).

3. Relazioni sindacali

[...]

5. Nell'ambito di ciascun comparto, la contrattazione potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specificità del comparto e, in particolare:

a. criteri generali per l'esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione;

b. criteri generali per l'articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilità telematica;

c. forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso;

d. iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.

Art. 28, comma 3, del CCNL EPR 2002-2005

3. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:

[...]

k) forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel telelavoro e dell'uso delle stesse;

[...]

ENEA
Unità Centrale Personale
Il Direttore
(Avv. Fabio Vecchi)